

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN COPROGETTAZIONE
DI SERVIZI E INTERVENTI PER MINORI, ADOLESCENTI,
FAMIGLIE - PERIODO 1 SETTEMBRE 2026 – 31 LUGLIO
2030 – SERVIZIO:.....**

L'anno il giorno del mese di, nella residenza
comunale di Gardone Val Trompia, via Mazzini n. 2,

tra

-, nato a il, C.F., domiciliato per il
presente atto presso la casa comunale di Gardone Val Trompia
(BS) in via Mazzini 2, nella sua qualità di Responsabile dell'Area
Servizi alla Persona del Comune di Gardone V.T. (decreto del
Sindaco n. del che opera in nome, per conto e
nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, il cui codice
fiscale e partita Iva sono rispettivamente 00304530173 –
00553520982, di seguito nel presente atto denominato anche
Comune;

e

-, nato a il, Codice Fiscale,
residente in (BS),, nella sua qualità di
legale rappresentante di con sede a in
P.IVA e C.F., di seguito nel presente atto
denominato anche EAP (*Ente Attuatore Partner*);

Premesso che

il Comune di Gardone Val Trompia con Avviso pubblicato sul
proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in
data, in esecuzione della deliberazione di Giunta
Comunale n. del, ha indetto la procedura ad
evidenza pubblica per la selezione degli Enti Attuatori Partner

con cui collaborare nella *"Coprogettazione di servizi e interventi per minori, adolescenti, famiglie e disabili per il periodo 1 settembre 2026 – 31 luglio 2030"*;

Richiamati

- la determinazione dirigenziale n. del di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore volte alla procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione;
- l'Avviso di indizione dell'istruttoria pubblica per la coprogettazione degli interventi, pubblicato dal al;
- i verbali della commissione istituita dall'Amministrazione procedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché per la valutazione delle proposte pervenute all'Amministrazione, entro il termine previsto dall'Avviso, nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;
- la determinazione dirigenziale n. del
".....";

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi, auto dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha dato esito positivo e, pertanto, può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

Visti

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione;
- la Legge n. 328/2000;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la Legge n. 136/2010;
- la Legge Regionale n. 3/2008;
- la Legge n. 106/2016;
- il D.lgs. n. 117/2017;
- le Linee Guida ANAC n. 17 del 27/07/2022 recanti "*Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali*" e specificatamente l'art. 2 che stabilisce l'estraneità al codice dei contratti pubblici delle "forme di coprogettazione attivate con organismi del Terzo settore, previste dall'articolo 55 del CTS e realizzate secondo le modalità ivi previste", anche se realizzate a titolo oneroso;
- la Legge n. 241/1990;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. IX/1353 del 25/02/2011;
- la determinazione della Direzione Generale famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale della Regione Lombardia n. 5591 del 20/6/2011;
- il decreto del Direttore Generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale n. 12884 del 28.12.2011;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 124/2017;
- il Piano di Zona 2025-2027 ambito Distrettuale della Valle Trompia;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

1.1) Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella Proposta progettuale, come declinata all'interno del Tavolo di coprogettazione, in riferimento al servizio, positivamente valutata dalla Commissione ad esito della procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune.

1.2) A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle Premesse, anche se non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne fanno parte integrante e sostanziale.

1.3) L'EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività coprogettate con il Comune siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

1.4) In ragione di quanto precede, l'EAP assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la coprogettazione.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità dal 01/09/2026 al 31/07/2030.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizioni dalle parti)

3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'EAP mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale e definite nei tavoli di co-progettazione, ovvero:

<i>Anno</i>	<i>Co-finanziamento</i>	<i>note</i>
2026		
2027		
2028		
2029		
2030		

3.2) Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente convenzione il Comune metterà a disposizione dell'EAP le seguenti risorse economiche:

<i>Anno</i>	<i>contributo</i>	<i>note</i>
2026		
2027		
2028		
2029		
2030		

Nonché gli spazi dove si svolgerà il servizio_____;

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

4.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dall'EAP.

4.2) Il personale del *Soggetto Attuatore*, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3) Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di coprogettazione, sarà, oltre al legale rappresentante del *Soggetto Attuatore*, il referente per i rapporti con il Comune, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4.4) Con la sottoscrizione della presente Convenzione il *Soggetto Attuatore* si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

4.5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, ovvero_____

4.6) Il *Soggetto Attuatore* è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Comune.

4.7) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della

presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – (Assicurazioni)

5.1) In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del Comune, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

5.2) Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

5.3) A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'EAP ha prodotto la/e seguente/i assicurazione/i:

n. rilasciata dalla compagnia per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, e, in ogni caso, verso terzi con massimali idonei, pari a € per sinistro, per persona e per danni a cose;

5.4) L'EAP si impegna a trasmettere le idonee coperture assicurative di eventuali nuove cooperative associate a cui potrebbe affidare l'esecuzione dei servizi.

Art. 6 – (Deposito cauzionale).

6.1) L'EAP, a garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione o previsti negli atti da questo richiamati, ha depositato la cauzione per l'importo di €, mediante garanzia fideiussoria rilasciata in data, con polizza numero da, con sede legale a

6.2) Detta garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente a seguito dell'avvenuta verifica di conformità con esito positivo, ai sensi dell'art.117, comma 8, del Codice dei Contratti.

6.3) La garanzia deve essere integrata nella misura legale ogni volta che l'Amministrazione Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto.

6.4) Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.123.

Art. 7 – (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza)

7.1) L'EAP deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

7.2) L'EAP è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

7.3) L'EAP è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale

di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Art. 8 – (Contributo per la realizzazione degli interventi)

8.1) Il contributo stanziato dal Comune l'espletamento delle attività, di cui al precedente art. 3, verrà corrisposto secondo quanto previsto durante i tavoli di coprogettazione_____ previa rendicontazione delle attività svolte.

8.2) L'EAP con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il conto corrente avente le seguenti coordinate: IBAN .

Art. 9 – (Divieto di cessione)

9.1) È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

9.2) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EAP assume l'impegno, in attuazione del principio di buona fede, di comunicare al Comune le criticità e le problematiche che

dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 10 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)

10.1) Il Comune assicura il monitoraggio sulle attività svolte dal soggetto attuatore, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EAP, che è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

10.2) A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di coprogettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990.

10.3) A conclusione delle attività oggetto del partenariato, l'EAP presenterà, entro e non oltre 30 giorni, una relazione nella quale saranno indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

Art. 11 – (Trattamento dei dati personali)

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente atto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente atto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, il Comune di Gardone Val Trompia, in qualità del titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno a, come previsto dall'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE e dalla lettera di nomina che qui si intende integralmente riportata.

Art. 12 – (Protocollo di legalità)

Le parti dichiarano di aver sottoscritto il Protocollo di Legalità, conservato tra gli originali, agli atti della procedura di definizione della coprogettazione.

Articolo 13 – (Inesistenza di situazioni di pantouflage)

L'EAP dichiara che, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale, nel triennio

successivo alla cessazione del rapporto. Nonché dichiara l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità coi dirigenti e dipendenti del Comune.

Art. 14 – (Inadempienze e penali)

14.1) Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di irrogare una penale, dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'EAP può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione, rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all'amministrazione procedente, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

14.2) La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri:

- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che l'EAP si è impegnato ad eseguire, come risultanti dalla Proposta progettuale: penale da min. € 100,00 a max € 1.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

14.3) Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda il Comune nell'Avviso pubblicato, mentre per l'EAP nella domanda di partecipazione.

Art. 15 – (Risoluzione)

15.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza dell'EAP, il Comune liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

15.2) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ente del terzo settore partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ente del terzo settore partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando l'EAP si rende colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 124/2017 laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

15.3) Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune o a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 16 – (Rinvii normativi)

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile, alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia e a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 17 – (Controversie)

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Brescia.

Art. 18 – (Registrazione)

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del disposto di cui all'art. 5, comma 2, del Dpr. n. 131/1986 (Tur), *"le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto"*.

Art. 19 – (Allegati)

È da considerare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegato, la proposta progettuale, come risultante dal tavolo di coprogettazione, e relativo piano economico finanziario.

Firme:

Per il Comune, il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e alla
Persona

Il sottoscritto, nella qualità di Legale Rappresentante
dell'EAP, dichiara di avere perfetta e particolareggiata
conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi
richiamati e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342
c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e
patti ivi contenuti (in particolare artt. 7, 13 e 14)

Per l'EAP, il legale rappresentante
